

NOTAIO
Dr. ELVIRA BELLELLI
Via E. Monaci, 21 - Tel. 44291003
00161 ROMA

REPERTORIO N.63711

RACCOLTA N.19984

DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di giugno

3 GIUGNO 2013

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE - ROMA 4
IN VIA TELEMATICA

In Roma, nel mio studio in via Ernesto Monaci n.21.

Il 05.06.2013
N. 11336 SERIE AT

Avanti a me dottor Elvira BELLELLI Notaio in Roma, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia

E' PRESENTE:

- CAPORALE Walter, nato a Lanciano il 4 febbraio 1964, residente a Fossacesia via Lungomare n.152/E, codice fiscale CPR

WTR 64B04 E435I, il quale dichiara d'intervenire al presente

atto in qualità di Presidente dell'Associazione "ANIMALISTI

ITALIANI ONLUS", con sede in Roma via Tommaso Inghirami n.82,

codice fiscale 9636821058872

Io notaio sono certo dell'identità personale del componente,

il quale mi chiede di depositare nei miei atti ai fini della

registrazione e pubblicazione, lo statuto della predetta Asso-

ciatione dal quale si evince anche il trasferimento della nuo-

va sede in Roma via Tommaso Inghirami n.82, statuto approvato

dall'assemblea con verbale del 25 maggio 2013.

Io notaio aderendo alla richiesta fattami ritiro lo statuto

che si compone di n.19 (diciannove) articoli e lo allego al

presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per e-

spessa dispensa del comparente.

Di questo atto ho dato lettura al comparente il quale da me
interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su di un foglio
per pagine una e fin qui della seconda e completato da me No
taio.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

F.to: Walter Caporale

" Elvira BELLELLI Notaio

*Copia conforme all'originale
firmata a norma di legge che si
rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 5 giugno 2013*

Elvira Bellelli



Allegato "A" al n. 63711/19984 di Repertorio



STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI ONLUS

Art.1) Costituzione e denominazione

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "ANIMALISTI ITALIANI ONLUS".

L'Associazione - agli effetti fiscali - assume qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2) Sede

L'Associazione ha Sede Legale in Roma, Via Tommaso Inghirami 82, C.A.P. 00179 e Sede Amministrativa in Lanciano (Chieti), Via Don Minzoni 28, C.A.P. 66034

Art.3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) Oggetto e scopo


L'Associazione persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- premesso che gli animali sono esseri senzienti, capaci di soffrire, provare dolore e piacere, amare e comunicare, che hanno valore in sé e non in quanto utili agli interessi dell'uomo, un valore autonomo che li rende soggetti morali portatori di diritti da tutelare;
- premesso altresì che gli animali vengono utilizzati senza



considerazione poiché considerati esseri inferiori, og-
getti a disposizione dell'uomo, incapaci di ragionare
ovvero, non coscienti, solo perché non hanno uguale capacità
di parola dell'uomo, facendo derivare da queste considerazioni
quel particolare fenomeno denominato "specismo", indifendibile
ed antiscientifico fondato sui principi della discriminazione
in base alla specie (quella umana superiore a quella animale)
che è parente stretta della discriminazione in base alla razza
(la bianca superiore alle altre) e al genere (quello maschile
superiore a quello femminile), la cui applicazione conduce ad
una logica che individua in ogni occasione e/o campo di appli-
cazione un essere superiore ed uno inferiore, portando quindi
a giustificare le più svariate forme di sopraffazione che
"l'animale umano" ha praticato e pratica nei confronti e a
danno dei propri simili e non, quali lo schiavismo, lo sfrut-
tamento del più debole, lo sterminio delle minoranze etniche;
- considerato quindi, che sussistono dei doveri dell'uomo ver-
so gli animali non umani, e non solo nei confronti dei propri
simili, che non possono e non devono limitarsi alla sola
pietas;

l'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" ha come obiettivo
il superamento del principio che afferma ed impone la superio-
rità "dell'animale umano" sopra ogni altro essere vivente del
pianeta terra e che autorizza l'uomo a disporre, a proprio
piacimento e per proprio tornaconto, della vita di tutti gli



esseri viventi, ed è quindi a favore di una cultura interspe-
cifica e biocentrica che ponga al centro "la vita", in tutte
le sue forme, nella consapevolezza della importanza della tu-
tela della biodiversità, ampiamente intesa, quale fattore de-
terminante per la salvaguardia della vita sulla terra.

L'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" nasce con
l'obiettivo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento a
danno di ogni tipo di animale, umano e non umano, nonché ogni
forma di discriminazione nei confronti di ogni tipo di mino-
ranza (etnica, culturale, religiosa, di specie, ecc...).

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione adotta tut-
ti i metodi democratici non violenti che non siano in contra-
sto con i principi statutari dell'associazione stessa (rappor-
ti con i mass-media, organizzazione di manifestazioni e di al-
tre azioni nonviolente, convegni, conferenze, presentazione di
proposte di legge e disegni di legge parlamentari o di inizia-
tiva popolare, referendum, raccolte di firme, collaborazione
con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di
propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organiz-
zazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste, del
terzo settore ecc.).

L'attività principale dell'Associazione, pertanto, consiste
nel:

- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale,
uomo-ambiente, uomo-uomo;



Favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale, ambientale, delle minoranze, a favore dei più bisognosi e degli "ultimi tra gli ultimi", siano essi "animali umani" o "animali non umani";

- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici e religiosi (che contraddistinguono una società democratica ed uno Stato di diritto da un regime) e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;

- promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente e di tutte le minoranze, e non solo, umane e non umane;

- effettuare interventi nel campo dei diritti degli "animali umani" e degli "animali non umani", dell'ambiente e comunque, in generale, dei diritti civili, politici e religiosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, tra le quali anche: la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.



L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative relative inerenti principalmente alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo non solo della difesa degli animali.

Art. 5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

A) Contributi

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi da organismi internazionali;

B) Attività istituzionali

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche,



finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- rimborsi derivanti da convenzioni.

C) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari;

- redditi derivanti dal patrimonio;

- redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.6) Soci

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

minorenne - ordinario - donatore - sostenitore - straordinario

- benemerito



2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

3. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente.

L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. Perdita della qualifica di socio:

- automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa;

- per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo:

il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da ef-

fettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;

- per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presen-



gravi motivi.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

6. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

7. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.

8. I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del consiglio direttivo.

9. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo e del collegio dei revisori contabili.

10. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione da almeno tre anni hanno diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche nazionali con altre cariche nazionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

« 1.1 Consiglio Direttivo Nazionale;

« 1.1 Presidente;

« 1.1 Collegio dei Revisori dei Conti;

« 1.1 Consulta Nazionale dei Rappresentanti Locali Comunali,
Provinciali e Regionali.

Art. 8) Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno sei mesi


all'Associazione o che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.

L'assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso sulla rivista dell'Associazione o, in mancanza di esso, a mezzo lettera, almeno venti giorni prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati o dal Collegio dei revisori contabili.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea ordinaria:





4
- elegge il Consiglio Direttivo;

- elegge il Collegio dei revisori contabili;

- determina gli eventuali compensi annuali per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori contabili;

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dal

D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice

civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla

legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro so-

l'assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal

vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal se-

gretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede socia-

le per un periodo di quindici giorni dalla data della delibe-

razione stessa.

L'assemblea ordinaria dei soci elegge, su proposta del Presi-

dente dell'Associazione, il presidente dell'assemblea. Le can-

didature alle cariche elettive devono essere comunicate per

iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento

dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'ap-

posizione delle firme di almeno 20 soci presenti. Le mozioni

devono essere presentate in forma scritta al Presidente entro

60 gg dall'inizio dell'Assemblea, e devono essere sottoscritte

nel corso della stessa da almeno 20 soci presenti all'Assem-

blea. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su


richiesta di almeno 20 soci presenti, si dovranno svolgere a

scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci maggio-

renni iscritti da almeno sei mesi ed i soci che abbiano rinnova-

vato la propria iscrizione da almeno sei mesi.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate



presentate al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 30 soci presenti.

Art.9) Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti tra tutti gli associati aventi diritto al voto: Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e due Consiglieri. Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-Tesoriere vengono eletti nella prima riunione utile successiva all'Assemblea;

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono bimestrali. Esse sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario-Tesoriere.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la




presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:

- stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell'Assemblea;
- stabilire le quote sociali annuali;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- nominare, se richiesto e ritenuto necessario, i Direttori delle Campagne Nazionali che l'Associazione intende promuovere sul territorio nazionale, a tutti gli effetti Dirigenti, a titolo gratuito oppure oneroso, in quest'ultimo caso prevedendo le necessarie coperture economiche in sede di approvazione dei Bilanci o, in mancanza, con Delibera di Direttivo Nazionale e, comunque, sempre nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di contratti di lavoro;
- approvare e ratificare la nomina dei Rappresentanti Locali



Comunali, provinciali e regionali che avranno adempiuto ed assolto tutti i passaggi burocratico-amministrativi previsti;

- eleggere il responsabile dei rapporti con le Rappresentanze Locali;
- deliberare la revoca degli eletti o dei nominati nelle Rappresentanze Locali;
- deliberare, a maggioranza assoluta (50% + 1 dei consiglieri) lo scioglimento di una Rappresentanza Locale comunale, provinciale o regionale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto: i Rappresentanti Locali la cui nomina sia stata ratificata dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, gli eletti nel Collegio dei Revisori Contabili ed i Direttori.

Art.10) Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere.

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.

La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per



...singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del
 Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresen-
 tanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
 attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio
 delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la ge-
 stione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non
 sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nomina-
 to, risulti impedito.

3. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa
 dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzio-
 ne di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Con-
 siglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del li-
 bro del Consiglio e del libro degli associati.

Art.11) Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri
 effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i
 non soci.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consi-
 gliere.

3. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibi-
 li; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi (per
 dimissioni scritte indirizzate all'assemblea dei soci o per
 esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di
 gravi motivi) subentrano automaticamente i supplenti.



l'assemblea dovrà provvedere alla reintegrazione del collegio dei revisori nella prima riunione successiva alla detta cessazione.

4. I revisori controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.

5. I revisori contabili partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto.

Art.12) Rappresentanti Locali

I referenti locali, denominati Rappresentanti Locali, sono autonomi per tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività locali non in contrasto con lo Statuto dell'Associazione, hanno diritto al 40% delle quote di iscrizione e rinnovo, relative al loro territorio e quando richiesto, che avranno effettuato a far data dalla loro nomina e quindi dall'avvenuta ratifica della nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. I Rappresentanti Locali sono legalmente responsabili degli atti che la sezione locale pone in essere e rappresentano l'Associazione nei rapporti con le realtà e le Istituzioni locali. I Rappresentanti Locali Comunali, Provinciali e Regionali, a seconda del territorio nel quale operano, con apposito Documento predisposto dai legali dell'Associazione e dai Rappresentanti Locali personalmente sottoscritto, assumono ogni



regio tipo di responsabilità, civile e/o penale, per qualsivoglia
ssa- controversia legale dovesse insorgere in seguito ad attività
promossa dagli stessi (manifestazioni, banchetti informativi,
ità, azioni dimostrative, ecc...) esonerando da ogni tipo di respon-
libri sabilità (e/o rappresentatività in giudizio) il Legale rappre-
con- sentante dell'Associazione.

Art.13) Consulta Nazionale dei Rappresentanti Locali Comunali,
riu- Provinciali, Regionali.

La Consulta Nazionale è costituita dai Rappresentanti Locali
titto che hanno assolto tutti gli adempimenti previsti per la nomina
che hanno assolto tutti gli adempimenti previsti per la nomina
e, quindi, con ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale av-
venuta.

pu- Può riunirsi una volta l'anno su richiesta di almeno 1/5 dei
vità Rappresentanti Locali in regola con la nomina oppure su ri-
han- chiesta del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, è
ati- presieduta del Presidente dell'Associazione o da un Consiglie-
feto- re del Direttivo Nazionale.

Art.14) Emolumenti degli organi amministrativi e di controllo

degli Ai componenti del Consiglio Direttivo e a quelli del Collegio
itano dei Revisori potrà essere corrisposto un compenso annuo non
li lo- superiore ai massimi previsti dall'art.10 sesto comma lettera
iona- C del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.

Art.15) Bilancio Consuntivo e Preventivo

Rap- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni an-
ogni. no.



il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deve sottoporre alla loro approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

3. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.16) Avanzi di Gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17) Articolazione dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.18) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela degli animali,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Roma.

Norma transitoria

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

F.to: Walter Caporale

" Elvira BELLELLI Notaio

